

Penale Sent. Sez. 7 Num. 45800 Anno 2023

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udiienza: 24/10/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SILVESTRI VINCENZO nato a VENAFRO il 24/03/1990

avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Silvestri avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso in data 26/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/4/2022;

rilevato che con i motivi di ricorso si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 131 *bis* cod. pen.;

considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di Nuzzolese Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato.

Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali

rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023

Il Consigliere Estensore

Il Presidente